



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LUIGI GALVANI
COD. MECC. MIIC8B400X C.F. 97505790150

VIA GALVANI, 7 - 20124 MILANO - TEL. 0288440253 - FAX 0288440286
e - mail: miic8b400x@istruzione.it pec: miic8b400x@pec.istruzione.it

Regolamento fondo di solidarietà e suo accesso

Art. 1 – Premessa

L'Istituto Comprensivo "Galvani" promuove il valore della solidarietà e si attiva per rimuovere gli ostacoli alla piena realizzazione del fondamentale diritto allo studio e alla formazione.

Art. 2 – Costituzione del fondo di solidarietà

Viene costituito il fondo di solidarietà cui possono accedere le famiglie degli alunni in difficoltà economica. Il fondo, il cui funzionamento (fasce di reddito e relative percentuali di rimborso erogate, eventuali voci escluse dal rimborso e accesso al contributo) è determinato annualmente dal Consiglio di Istituto e gestito dalla Giunta del Consiglio di Istituto, offre un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà economica per far fronte ai costi delle attività didattiche che richiedono un contributo finanziario.

Art. 3 – Composizione del fondo, tipologia dei contributi, gestione

La dote del fondo è composta da versamenti volontari raccolti dall'Amministrazione dell'Istituto con l'aiuto dei rappresentanti di classe, delle Associazioni e dei Comitati operanti all'interno della Scuola.

Possono contribuire all'arricchimento del fondo i liberi contributi individuali di docenti, personale ATA, studenti e genitori (anche organizzati in Associazione e Comitati) ed anche di persone, enti ed associazioni esterne.

E' facoltà del donante indicare chiaramente il plesso scolastico che potrà avere accesso al fondo, limitatamente alla somma donata. Tale indicazione non sarà vincolante per la Giunta, che sarà libera di destinare i fondi secondo le reali necessità degli alunni dell'Istituto Comprensivo.

Il Fondo di Solidarietà viene amministrato secondo principi di trasparenza a cura del Direttore Servizi Generali e Amministrativi (DSGA), il quale riferirà sullo stato contabile del Fondo di Solidarietà almeno 2 volte all'anno (nel mese di Novembre e nel mese di Febbraio) al Consiglio di Istituto riunito in seduta ufficiale e, su richiesta, al Dirigente Scolastico o al Presidente del Consiglio di Istituto.

Art. 4 – Percentuali di Rimborso erogate, Voci non rimborsabili e Modalità di accesso al fondo Contributi

Le percentuali di rimborso erogate dal fondo di solidarietà, così come eventuali voci escluse dal rimborso, sono fissate dal Consiglio di Istituto con aggiornamenti annuali a seconda delle risorse disponibili, secondo lo schema di seguito riportato, per un numero di fasce e percentuali di rimborso decisi dal Consiglio di Istituto. Coloro che intendono accedere al contributo dovranno presentare all'amministrazione scolastica formale richiesta protocollata corredata da documentazione attestante la situazione economica del nucleo familiare.

Fascia di reddito	Contributo percentuale massimo
ISEE inferiore a € 4.000,00	Contributo massimo del 75%
ISEE tra € 4.000,01 e € 8.000,00	Contributo massimo del 50%
ISEE tra € 8.000,01 e € 12.000,00	Contributo massimo del 25%
Reddito equivalente superiore a € 12.000,01	Nessun Contributo

Art. 5 – Valutazione delle richieste e Assegnazione di contributi

La Giunta delibera in merito alle richieste di accesso al fondo entro trenta giorni dalla presentazione delle domande. Situazioni particolari, che non rispettano i requisiti decisi annualmente dal Consiglio di Istituto o i criteri previsti dal presente regolamento, verranno prese in considerazione su segnalazione dei docenti e valutati dalla Giunta negli stessi termini e modi previsti per le altre richieste.

Si intendono comunque tassativamente esclusi i finanziamenti integrali o parziali di progetti didattici, se non per quanto richiesto da singoli individui che vi partecipino.

Per l'assegnazione dei contributi si procederà dalle fasce più basse sino ad eventuale esaurimento della quota del fondo stesso.

La Giunta valuta le domande e per quelle accolte assegna i contributi secondo i requisiti decisi annualmente dal Consiglio di Istituto e secondo i criteri previsti dal presente regolamento.

Entro quindici giorni dalla decisione della Giunta, l'amministrazione scolastica ne dà notizia ufficiale agli interessati.

Le decisioni della Giunta non sono impugnabili.

Qualora la Giunta, per qualunque motivo, non fosse in grado di arrivare ad una decisione nei termini del presente regolamento, il Consiglio di Istituto, in seduta ufficiale eventualmente straordinaria, entro quindici giorni dalle scadenze, delibera in sua vece.

Art. 6 – Modalità di erogazione dei contributi e giustificativi

L'Amministrazione scolastica, per conto degli aventi diritto, paga i contributi di solidarietà riconosciuti direttamente a chi gestisce le spese per le attività didattiche; l'amministrazione scolastica raccoglie i giustificativi di spesa, anche non contestualmente all'erogazione dei contributi.

La presentazione degli adeguati giustificativi di spesa è condizione necessaria all'erogazione dei contributi ed è indispensabile ad una corretta e trasparente gestione del Fondo di Solidarietà.

Nessun contributo di solidarietà verrà in nessun modo rimborsato dall'amministrazione scolastica in assenza di giustificativi validi: non verranno rimborsati coloro i quali avessero anticipato dei contributi senza precedente autorizzazione, oppure autorizzati ma in assenza di giustificativi validi; è facoltà della commissione decidere di erogare delle somme in anticipo, ma coloro i quali non presentassero validi giustificativi per i contributi anticipati dall'amministrazione scolastica, saranno tenuti a restituire gli anticipi.

Sono considerati giustificativi di spesa validi i biglietti di trasporto, i biglietti di musei, gallerie, cinema, spettacoli o simili, fatture, scontrini fiscali e qualunque documento fiscalmente valido; non sono giustificativi di spesa validi le autocertificazioni.

Art. 7 – Modalità di allocazione dei contributi eccedenti

In caso di giacenza continuativa superiore ad euro diecimila (10.000,00) per un periodo superiore a 12 mesi sarà facoltà del Consiglio di Istituto di allocare diversamente le somme eccedenti la soglia indicata, con destinazione esclusiva per progetti di ampliamento dell'offerta formativa.

(Approvato dal Consiglio Di Istituto con delibera N. 48 del 13 luglio 2015)